



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 32/2017

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Giovanni Coppola	
Consigliere	Dr.ssa Rossella Cassaneti	
Primo Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Primo Referendario	Dr. Francesco Sucameli	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto presidenziale n° 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota del 9 settembre 2016, a firma del Sindaco del Comune di Monteforte Irpino (AV), acquisita al protocollo n. 4663 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 12 settembre 2016, con la quale è stato richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la nota con la quale, in data 12 settembre 2016, è stata assegnata la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 12/2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, il magistrato Primo referendario d.ssa Innocenza Zaffina,

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Monteforte Irpino (AV) ha prospettato la seguente richiesta di parere: *"Si premette che il sottoscritto Sindaco è stato eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno u.s. ed ha ereditato una difficile situazione collegata sia ad una significativa carenza di personale, sia all'avvenuta certificazione in data 19.07.2016 del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012, incorrendo nella fattispecie di accertamento successivo all'anno di riferimento della violazione.*

Si rappresenta che il Comune di Monteforte Irpino è un ente non strutturalmente deficitario con una popolazione al 31.12.2015 di 11.467 abitanti e con una dotazione organica di diritto pari 62 unità e di fatto pari a 35 unità, quindi in una situazione significativamente difficili per poter garantire le funzioni fondamentali dell'ente con il personale in servizio,

A ciò si aggiunga che con delibera di G.C. n. 51/2016, che in copia si allegata alla presente Sub. A), il Comune nel definire il fabbisogno del personale anno 2016/2018 ha previsto l'assunzione entro l'anno 2016 l'assunzione di n. 1 Istruttore Contabile Ragioniere – Categoria Giuridica C – Contratto a Tempo pieno e Indeterminato-Posto riservato al processo di mobilità del personale dell'area vasta.

Si rappresenta, altresì, che il Comune di Monteforte Irpino ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità anni 2013,2014 e 2015 e, eccezion fatta per il mancato rispetto anno 2012, ha rispettato le seguenti condizioni:

-ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;

- il volume complessivo della spesa del personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizione di dissesto;

- la spesa di personale prevista per l'anno 2015, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006, è inferiore al valore medio della spesa del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n. 296/2006 (ex art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.

114/2014), cioè il triennio 2011-2013, anche alla luce dell'interpretazione della deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 90 giorni nell'anno 2014 (art. 41, comma 2, D. L. n. 66/2014);
- ha istituito il Comitato Unico di Garanzia;
- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009;
- rispetta l'obbligo delle assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", avendo nel proprio organico due unità lavorativa assunte in virtù della suddetta disposizione, si una dotazione di personale in servizio di 35 unità;
- ha inviato specifico quesito al MEF riscontrato in data 11 febbraio 2016, che in copia si allega alla presente Sub. B).

Tutto ciò premesso si intende conoscere se:

1) il Comune di Monteforte Irpino, ente non strutturalmente deficitario, rientri nella disciplina dell'articolo 43, comma 3-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiunto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che : "Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

2) Il Comune di Monteforte Irpino possa procedere nel rispetto della delibera di G.0 n. 51/2016, ed, indi, prima dell'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità 2012, che come rappresenta il MEF saranno applicate da 1° gennaio 2017, ad effettuare entro il corrente anno all'assunzione di n. 1 Istruttore Contabile Ragioniere – Categoria Giuridica C – Contratto a Tempo pieno e Indeterminato- Posto riservato al processo di mobilità del personale dell'area vasta.

3) Il Comune di Monteforte Irpino, qualora non possa effettuare la sopra richiamata assunzione sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017, potrà servirsi di quanto previsto dal D.L. n. 78/2015, convertito in legge, il quale consente ai Comuni non rispettosi del patto di stabilità o dei tempi medi di pagamento di assumere il personale collocato in mobilità obbligatoria dalle province, ivi compreso il personale della polizia provinciale”.

DIRITTO

In via preliminare, va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali”.

A tale riguardo, ritiene la Sezione di non doversi discostare dall'orientamento sinora seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pure previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può essere ostativa all'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali e alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se e in quanto formulata, come nel caso in esame, dal Sindaco del Comune, quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ritenuta ammissibile, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Monteforte Irpino (AV) alla luce del principio sopra richiamato, occorre vagliare l'ulteriore requisito dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo.

In particolare, si rende necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

La sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del richiesto parere con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003), del carattere generale e astratto del quesito, della mancanza di diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, dell'assenza di valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, dell'assenza di interferenze con la funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o altre giurisdizioni, né con procedimenti in corso presso la Procura della Corte dei conti.

In proposito, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *“la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006).

Successivamente, secondo l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell'art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Nell'ambito della medesima pronuncia, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno precisato che *“talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che i quesiti di cui ai numeri 1) e 2) posti dal Comune istante, sebbene astrattamente riconducibili alla nozione di contabilità pubblica, difettano dei requisiti di generalità e astrattezza, che pure devono sussistere allorché venga attivata la funzione consultiva attribuita a questa Sezione. Ciò si evince dalla lettura delle questioni specifiche

e concrete poste dal Comune, attinenti ad una vicenda amministrativo-gestionale che ha già esplicitato effetti nell'ordinamento giuridico.

L'inammissibilità oggettiva dei primi due quesiti discende, inoltre, dal difetto del requisito necessario del carattere preventivo della richiesta di parere (la quale, in base a tale principio, deve necessariamente anticipare le valutazioni e determinazioni assunte in sede amministrativa).

Invero, è ben evidente come l'Ente abbia già approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30 maggio 2016 la programmazione triennale del fabbisogno del personale da ricoprirsi nel triennio 2016 - 2018 (che, peraltro, ha allegato alla richiesta di parere) e, cioè, dell'atto che costituisce il presupposto necessario del successivo, conforme procedimento di assunzione che l'Ente interpellante intende porre in essere, prevedendo, per l'anno 2016, la copertura del posto vacante di Istruttore Contabile Ragioniere, ritenendo che "l'ente non incorre nel divieto di assunzione di personale". Sicché, una risposta ai quesiti implicherebbe un giudizio della Sezione su valutazioni e determinazioni già compiute dall'Ente, con conseguenziale esercizio, da parte della Sezione medesima, di una sorta di funzione di controllo successivo sulla legittimità dell'atto presupposto, adottato dall'Ente: funzione che, invero, è preclusa alla Corte dei conti nella presente sede consultiva (vedi, a tal proposito, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n.206/2015).

Va, inoltre, evidenziato che i quesiti dell'Ente traggono origine dal controllo effettuato da questa Sezione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, nonché dell'art. 148 *bis* del TUEL, che ha condotto all'adozione delle deliberazioni n. 246/2014 e n. 152/2015. Avverso quest'ultima pronuncia (e di ogni altro atto presupposto), l'ente istante ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, le quali si sono pronunciate con sentenza n. 68 del 18 dicembre 2015, rigettando nel merito il medesimo ricorso.

Pertanto, la richiesta di parere non può essere considerata ammissibile laddove si appalesa volta ad ottenere l'assenso di questa Sezione circa la "legittimità" dell'interpretazione della normativa da applicare a una specifica attività amministrativo-gestionale e, in particolare, sulle conseguenze scaturenti dalla violazione del Patto di stabilità accertato da questa Sezione regionale di controllo e confermato dalla citata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione. Non è, inoltre, da escludere che sulla questione prospettata dall'Ente possa sorgere (o sia già sorta) una specifica interlocuzione con il MEF, circostanza che sembra confermata dal fatto che l'ente ha ritenuto di chiedere, proprio al Ministero, un parere circa la decorrenza temporale delle sanzioni scaturenti dalla violazione del Patto di stabilità.

Peraltro, rendere un parere circa la decorrenza temporale e/o l'applicabilità delle sanzioni scaturenti dal Patto comporterebbe una indebita interferenza della funzione consultiva con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, nonché degli articoli 148 e 148 *bis* del TUEL, oltre che con le funzioni intestate alle Sezioni riunite in speciale composizione, le quali si sono già pronunciate sulla decorrenza temporale delle sanzioni. In proposito, rileva un significativo passaggio della citata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, laddove si precisa che: *"Lo stesso articolo 31, ai commi 26 e seguenti prevede che le sanzioni, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, debbano essere applicate anche agli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata successivamente all'anno seguente quello cui la violazione si riferisce (ipotesi normale) e che l'applicazione debba avvenire nell'anno successivo a quello dell'accertamento. La vigilanza sull'applicazione delle sanzioni rientra nell'ambito dei controlli affidati alle Sezioni regionali dai commi 166 e seguenti, dell'art. 1 della legge n.*

266/2005, conseguentemente all'accertamento del rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di stabilità interno, unitamente alla vigilanza sull'adozione da parte degli stessi enti locali delle necessarie misure correttive".

Quanto alle altre conseguenze derivanti dalle condotte sottostanti alla violazione del Patto rileva un ulteriore significativo passaggio della citata sentenza, laddove, si precisa che: "il Collegio considera come nel caso di specie si configuri un'ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità, attraverso un comportamento tipizzato dalla citata circolare n.5 del 2012 come elusivo. Resta, tuttavia, di esclusiva competenza della Sezione giurisdizionale regionale, ai sensi del citato comma 31 dell'art. 31 l. n. 183/2011, l'individuazione di eventuali responsabilità in capo a soggetti che abbiano operato con "volontà fraudolenta", al solo fine di conseguire il rispetto del patto per l'anno 2012 in violazione della legge, esulando dalle competenze del Collegio ogni valutazione sul profilo psicologico che connoterebbe l'elusione posta in essere".

Più in generale, con riferimento al divieto di assunzione del personale, rileva sia la citata deliberazione n. 152/2015 di questa Sezione, sia la più volte richiamata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione le quali, in proposito, si sono pronunciate nei seguenti termini: "Per quanto riguarda l'ulteriore criticità osservata nell'impugnata deliberazione concernente la mancata riduzione della spesa di personale, in violazione degli obblighi imposti dal comma 557 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ed il conseguente divieto di assunzione di personale è bene rammentare che l'art.1, comma 557, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevede che (...). Alla luce delle disposizioni sopra richiamate gli enti devono assicurare la riduzione della spesa di personale e ciò non si configura come semplice obiettivo, bensì come vincolo sanzionato dal divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Il Collegio, al riguardo, ritiene che, come correttamente osservato dalla Procura generale, il superamento del limite di spesa per il personale sia stato ammesso dalla stessa difesa dell'Ente, a nulla rilevando in merito all'acclarata violazione la circostanza che negli esercizi successivi l'amministrazione comunale si sia adoperata, al fine di ridurre tale sforamento. Conseguentemente, come rilevato dalla stessa Procura nella memoria in atti, il Comune, a seguito della violazione di una disposizione di carattere vincolante, come quella in esame, introdotta dal legislatore per imprescindibili esigenze di coordinamento della finanza pubblica in vista dell'ottemperanza agli obblighi imposti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea, risultava sottoposto al divieto assoluto di assunzioni a tempo indeterminato nell'anno successivo a quello nel quale la violazione è stata perpetrata".

Ciò posto, qualora la Sezione si esprimesse sulla specifica e concreta questione posta dall'Ente istante interpreterebbe la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" sull'attività dell'Amministrazione coinvolta; ciò determinerebbe una impropria ingerenza nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni attribuite alla Corte dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità (cit. Sezione Autonomie 5/2006, nonché Sez. controllo Basilicata 4/2011; Sez. controllo Lazio 22/2011). "A fortiori", se pure la Sezione si pronunciasse limitatamente alla interpretazione della normativa in materia, non potrebbe comunque prescindere dalle specifiche ipotesi amministrativo-gestionali prospettate dall'ente (cfr. Sez. controllo Campania, del/par 15/2009 del 24 aprile 2009; del/par n. 15/2008 del 10 luglio 2008 e del/par 2/2007 del 25 gennaio 2007; Sez. controllo Lazio, Deliberazione n. 47/2011/PAR). Risulta evidente, inoltre, in considerazione delle precedenti deliberazioni adottate dalla Sezione e dalla citata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, la possibile interferenza con le funzioni di controllo intestate a questa Sezione, oltre che con le funzioni intestate alla Procura e alla Sezione giurisdizionale.

Ne consegue, sotto il profilo oggettivo, la parziale inammissibilità della richiesta di parere, difettando i necessari requisiti del carattere della generalità e astrattezza della questione, del

carattere preventivo della funzione consultiva, nonché della non interferenza con le altre funzioni intestate a questa magistratura contabile.

Esclusivamente sotto l'aspetto della individuazione di principi di carattere generale giuridico-contabile che possano orientare "in via preventiva" e per il futuro l'azione amministrativa, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

In via generale, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte in sede consultiva è consolidata nel giudicare inderogabile il divieto di assunzione di personale posto a carico degli enti locali, i quali non abbiano rispettato il patto di stabilità interno (cfr. al riguardo, tra le altre, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 2/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 293/2012).

Con riferimento all'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 43, comma 3-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiunto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che: "*Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013*" può rilevarsi quanto segue.

La norma è destinata agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell'esercizio finanziario e nei quali la violazione del patto di stabilità interno (riferito all'anno 2012 e precedenti) sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013: in altri termini, è necessaria la ricorrenza di entrambi i presupposti (dichiarazione del dissesto finanziario nel 2012 e violazione del patto accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013). Ciò è confermato, oltre che dal criterio letterale che deve necessariamente orientare l'interpretazione, anche dal richiamato passaggio della citata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione le quali sono intervenute a fine anno 2015, confermando espressamente l'applicabilità delle sanzioni scaturenti dalla violazione del Patto anche successivamente all'entrata in vigore della norma citata dall'ente istante la quale, pertanto, si appalesa del tutto inconferente.

A "fortiori", rileva l'orientamento agevolmente evincibile dai decreti del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, laddove si ravvisano le condizioni previste dal citato articolo 43, comma 3-ter, del decreto-legge n. 133 del 2014 esclusivamente nei confronti di enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell'esercizio 2012 e soltanto ai fini della disapplicazione della sanzione finanziaria (cfr. ad esempio, Decreto del 3 dicembre 2015 adottato nei confronti del comune di Alessandria).

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della norma richiamata nel punto 3) del quesito del Comune dell'ente istante possono svolgersi le seguenti considerazioni.

La norma di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in SO n.49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n.188) nonché dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302) prevede che "*1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.*

190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni”.

La norma consente la disapplicazione delle sanzioni (in particolare, quelle di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni), nei confronti degli enti che non hanno rispettato il Patto “per gli anni 2014 e 2015”. Trattandosi di una norma eccezionale e derogatoria rispetto a talune specifiche sanzioni conseguenti alla violazione del Patto, limitatamente a determinati anni (tanto che il legislatore è dovuto intervenire con l’art. 1, comma 760, della cit. legge n. 208/2015, per estenderne l’applicazione anche al mancato rispetto del Patto per l’anno 2015), non può che essere oggetto di una interpretazione letterale e non già di una interpretazione analogica (volta ad estenderne l’ambito soggettivo di applicazione e/o ad introdurre “ulteriori” eccezioni).

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania dichiara la parziale inammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Monteforte Irpino (AV) nei termini sopra prospettati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017.

IL RELATORE

Innocenza ZAFFINA

IL PRESIDENTE

Giovanni COPPOLA

Depositata in segreteria in data 16 febbraio 2017

Il Direttore del servizio di supporto

Dott. Mauro Grimaldi